

STATUTO

**F.G.S. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA QUASIMODO 4

Numero REA: OR - 140742

Codice fiscale: 01233510955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 24.277

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b) della legge 381/91, è costituita, con sede nel Comune di Oristano la Società Cooperativa denominata:

"F.G.S. – Società Cooperativa Sociale Onlus".

Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del C.C. sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

- ARTICOLO 2 -

DURATA

La Società ha la durata fino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

SCOPO – OGGETTO

- ARTICOLO 3 -

SCOPO MUTUALISTICO.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata, occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali sia dei soggetti diversamente abili sia dei soggetti normodotati.

In modo particolare, la società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, anche attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizi), di persone svantaggiate, indicate dalla legge 08.11.1991 n°

381, art. 4, e dall'articolo 24 Legge Regionale n. 16/1997 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, creando anche per tali soggetti occupazione lavorativa alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO SOCIALE.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa può svolgere, per conto proprio o per conto di enti pubblici e privati, le attività nei seguenti settori:

Settore Servizi

Svolgere l'attività di lavaggio e di autolavaggio, di officina meccanica, di gommista, di elettrauto.

Svolgere l'attività di rivendita di bombole a gas, pellet e ferramenta in genere.

Effettuare l'apertura o la gestione di sub agenzie assicurative e di autonoleggio di macchine e attrezzature.

Svolgere i servizi di pulizia per enti pubblici e privati.

Effettuare presso enti pubblici e privati lavori di piccola manutenzione nel campo edile, idraulico ed elettrico.

Eseguire per enti pubblici e privati lavori di manutenzione e cura del verde;

Curare e/o gestire vigneti, uliveti, frutteti e ciliegeti;

Effettuare per enti pubblici e privati il servizio di disinfestazione e derattizzazione;

Effettuare la commercializzazione, il montaggio e la manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici.

Effettuare lo sgombero di appartamenti e di uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci, nonché qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, magazzinaggio e smistamento di merci.

Realizzare e gestire la preparazione e/o l'attività di vendita al pubblico di prodotti tipici dell'artigianato locale, della gastronomia e della cucina tipica sarda e di altri

prodotti in genere.

Effettuare il servizio di trasporto e accompagnamento di persone sia normodotate che portatori di handicap.

La società potrà inoltre svolgere attività di gestione parcheggi auto in aree pubbliche e private; raccolta di indumenti usati e di altri materiali riciclabili; servizi di lavanderia e stireria; gestione canili; attività di lavorazione del ferro e del legname in generale; vendita di legna da ardere, potature e taglio piante; gestione prodotti fitosanitari e per la medicazione in agricoltura; allevamento suino, caprino, ovino e di pollame ai fini della macellazione e della trasformazione del prodotto, tipo porcellaia e/o salumificio; trasporto animali vivi; realizzazione giardini e parchi; attività di apicoltura con relativo laboratorio di smielatura e vendita; vendita al dettaglio di prodotti alimentari; sfalcio erbe lungo le strade statali e provinciali.

Potrà altresì effettuare i servizi di Make Up Artist, Wedding Planner, Designer, Animatore, estetista, parrucchiera, onicotecnica; vendita al dettaglio, tramite distributori automatici, di prodotti alimentari e non, gadget, accessori per auto ed altro; gestione di attività di lavanderia e stireria automatica e non, anche self service, per privati enti e comunità.

Settore Agricolo: effettuare la produzione di prodotti agricoli in campo aperto o in serre, da destinare alla trasformazione e/o alla vendita, all'ingrosso e/o al dettaglio; produzione in proprio del compost; effettuare la coltivazione di prodotti biologici; svolgere attività agrituristiche; prendere aziende agricole in proprietà o in affitto per lo svolgimento di tutte le attività a questa connesse compreso l'allevamento di bestiame; coltivare in campo aperto o in serra prodotti biologici; colture di ortaggi, verdure; frutteti; con vendita diretta al dettaglio o all'ingrosso dei prodotti oppure, mediante trasformazione, conservazione e confezionamento degli stessi.

Settore Artigiano: effettuare lavori di imbiancatura, muratura, riparazione infissi, e serrature; pulizia montaggio e smontaggio mobili, riparazioni elettriche e idrauliche;

preparazione pasti e rinfreschi personalizzati da effettuarsi direttamente presso il domicilio del richiedente; servizio di catering; preparazione pasti cotti, pasta fresca; pasticceria; realizzare lavori di sartoria; piccoli lavori di manutenzione.

Settore Edile

Costruzione muretti a secco, lavori edili, ristrutturazione di locali, lavori di movimento terra, trivellamento di pozzi, posizionamento pannelli voltaici e fotovoltaici, impianti termici e di condizionamento, sia per privati che per aziende; realizzazione di serre, realizzazione di impianti idrici.

Settore Commercio:

Vendita e commercializzazione di tutti i prodotti realizzati dalla società o da terzi; gestire negozi per le diverse attività commerciali, soprattutto collegate ai servizi e ai prodotti descritti in precedenza.

Attività nel Settore ristorazione, mense e turistico: Preparazione, somministrazione, vendita di alimenti e bevande in forma ambulante o fissa su camion attrezzato. Gestire ristoranti, pizzerie, bar, tavole calde, birrerie. Gestire punti di ristoro attrezzati, fast food, ecc. Valorizzazione delle potenzialità e delle risorse turistiche del territorio attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture turistiche e ricettive, in particolare agriturismi, camping, zone attrezzate, villaggi e residence turistici, alberghi ed ostelli, botteghe d'arte, centri di accoglienza, maneggio e strutture equestri in genere; gestione mense aziendali e/o scolastiche; negozi alimentari; servizio catering per cerimonie, congressi, feste e banchetti; consegna a domicilio di prodotti alimentari. Effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Valorizzare in maniera funzionale i siti costituiti da impianti e attrezzature sportive, in modo da renderli fruibili non solo alla comunità locale, ma anche alle comunità dell'intero territorio regionale e nazionale, attraverso attività ludico ricreative, sportive, culturali, musicali e teatrali.

Svolgere l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento delle diverse discipline sportive.

La Cooperativa potrà infine compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà inoltre:

- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo svolgimento della propria attività; acquistare o prendere in affitto macchinari e attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essi;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e potenziamento dell'attività aziendale;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

SOCI

- ARTICOLO 5 -

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socio tutte le persone fisiche, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, specializzazione professionale o attitudine da formare con corsi pratici e teorici, possono partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi della L. 381/91, possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci. I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci cooperatori, saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

- ARTICOLO 6 -

SOCI VOLONTARI

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

ARTICOLO 7 -

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3°, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto può avvenire per le seguenti cause:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il venir meno della ragionevole aspettativa di una futura piena integrazione nella cooperativa;
- d) il mancato conseguimento degli obiettivi formativi alla base dell'ammissione;
- e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- f) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

- ARTICOLO 8 -

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo

fissato dalla legge;

- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento.

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- g) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- ARTICOLO 9 -

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa o con posta elettronica certificata.

- ARTICOLO 10 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con il recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

- ARTICOLO 11 -

DECADENZA DA SOCIO

Decade da socio chi ha comunicato all'organo competente la propria cessazione dal rapporto di lavoro in essere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa.

- ARTICOLO 12 -

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- ARTICOLO 13 -

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, ovvero presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiuta di prestare la propria attività lavorativa o che, nell'esecuzione di quest'ultima, viola gli obblighi previsti dal regolamento interno;

- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa diverso da quello subordinato, questo sia risolto dalla cooperativa per sua inadempienza;
- i) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 14

DELIBERE DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

Allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti.

- ARTICOLO 15 -

LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.

La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutata.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

- ARTICOLO 16 -

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data di decesso del deceduto, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

- ARTICOLO 17 -

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci reclusi o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13 lettere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla società.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti con il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- ARTICOLO 18 -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote di valore minimo pari a € 25,00;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20;
- c) dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- ARTICOLO 19 -

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

- ARTICOLO 20 -

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di nuove riserve.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- 1) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- 3) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

- ARTICOLO 21 -

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del

ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

- ARTICOLO 22 -

ORGANI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) Il Revisore Unico se nominato.
- d) L'Organo di Controllo previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in caso di superamento dei parametri indicati dal Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14.

- ARTICOLO 23 -

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax, mail o qualsiasi altro mezzo purchè documentabile, inviata 5 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di controllo o il Revisore Unico, se nominato.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2366 del codice civile, nel caso dovessero trovare applicazioni le norme in tema le società per azioni.

- ARTICOLO 24 -

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico;
- 4) Procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo se richiesto dal superamento dei parametri previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza come da Decreto Legislativo del 12/01/2019 n. 14 e successive modificazioni;
- 5) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e al Revisore Unico o all'Organo di Controllo;
- 6) Approva i regolamenti interni;
- 7) Delibera sulla responsabilità degli amministratori, del Revisore Unico o dell'Organo di Controllo;
- 8) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 codice civile.

- ARTICOLO 25 -

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- ARTICOLO 26 -

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

- ARTICOLO 27 -

VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Oristano alla quale la Cooperativa aderisce.

- ARTICOLO 28 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

- ARTICOLO 29 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, eletti dall'Assemblea.

Durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

- ARTICOLO 30 -

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

- ARTICOLO 31 -

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o qualunque mezzo purchè documentabile, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e l'Organo di controllo o il Revisore Unico se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

- ARTICOLO 32 -

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In casi di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo o del Revisore Unico, qualora quest'ultimo non sia stato nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori

così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, dall'Organo di Controllo o dal Revisore Unico se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- ARTICOLO 33 -

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori che svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.

- ARTICOLO 34 -

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

- ARTICOLO 35-

ORGANO DI CONTROLLO o REVISORE UNICO:

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico, se obbligatorio per legge, è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico è rieleggibile.

Il compenso annuale dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico, se eletto, esercita anche il controllo contabile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- ARTICOLO 36 -

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- ARTICOLO 37 -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20 lett. C;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- ARTICOLO 38 -

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

- ARTICOLO 39 -

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del C.C. sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Francesco Puliga – Murru Giovanni Antonio – Casula Sonia – **Luigi Ianni Notaio**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, comma 5° D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Esenzione totale dall'imposta di bollo prevista per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs 460/97) e riduzione del 50% dell'importo dei diritti segreteria.

LUIGI IANNI Notaio